

(N. 1616)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori CERMIGNANI e MERLIN Angelina

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1956

Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori delle Accademie di belle arti perseguitati per motivi politici.

ONOREVOLI SENATORI. — Premesso che, fin dal 1945 con la legge 5 aprile 1945, n. 238, si dispose che i professori universitari riasunti in servizio per essere stati o sospesi o allontanati per motivi politici siano collocati a riposo alla fine dell'anno accademico durante il quale compiono il 75° anno;

che non si è provveduto con analoga disposizione per i professori di Accademie di belle arti nei confronti dei quali appare necessario e doveroso anche con ritardo promuovere una disposizione riparatrice; si fa presente l'opportunità di una legge che ripari il danno ed il torto che questi insegnanti subi-

rono per bassi motivi politici, legge che hanno da molti anni ottenuto i colleghi universitari.

Si considera inoltre che la Camera dei deputati ha già approvato un disegno di legge che estende il suddetto beneficio anche a coloro che per motivi politici furono danneggiati nelle loro carriere con trasferimenti o sospensioni per un periodo di almeno cinque anni.

Il disegno di legge indicato si riferisce ai soli professori universitari. Appare quindi necessario che si debba proporre analoga disposizione per i professori delle Accademie di belle arti.

DISEGNO DI LEGGE

—
Art. 1.

I professori delle Accademie di belle arti che siano stati riammessi in servizio perchè allontanati per motivi politici e razziali saranno collocati a riposo alla fine dell'anno scolastico durante il quale compiono i settantacinque anni.

Art. 2.

Per i professori che per motivi riconosciuti illegittimi dal Consiglio di Stato abbiano avuto ritardato l'accesso ai ruoli d'insegnamento o siano stati, in seguito a provvedimenti amministrativi, privati della possibilità di insegnare per un periodo di almeno cinque anni, si applica il disposto del precedente articolo 1.

Art. 3.

Le norme della presente legge entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge medesima e si applicano anche ai professori già collocati a riposo.